



PROMEMORIA Marzo 2026

Consigli legali relativi alle gare d'appalto su piattaforme online

I tool digitali sono oggi giorno imprescindibili per le procedure di appalto nel ramo della tecnica della costruzione. Questi strumenti aumentano la produttività e la qualità, riducendo i tassi di errore. Allo stesso tempo comportano tuttavia rischi sul piano legale, dovuti ad es. alla gestione di segreti commerciali su piattaforme online. Spesso i dati delle offerte provengono da terzi e non possono essere liberamente pubblicati. Sulla base di esempi pratici, questo promemoria mostra agli studi di progettazione e alle ditte installatrici come riconoscere e tutelare le informazioni riservate nel rispetto della legge. Il promemoria evidenzia inoltre i vantaggi di gestire le procedure di appalto secondo la norma SIA 451 con il formato CPN.



Contesto giuridico

Segreti commerciali

Rientrano in questa definizione tutte le informazioni non di dominio pubblico che il rispettivo titolare ha l'interesse e la volontà di mantenere segrete. Tali dati devono essere considerati riservati e non possono essere condivisi liberamente con persone o aziende terze (ivi inclusi i gestori di piattaforme online). Per quanto concerne le gare d'appalto, costituiscono informazioni di questo tipo soprattutto i capitolati, i calcoli, i prezzi netti e i piani. La legge vieta inoltre a chiunque di sfruttare direttamente o di condividere con terzi i risultati di lavori di altri che gli vengono affidati. Questi obblighi sono sanciti dal Codice penale, dal Codice delle obbligazioni e dal diritto della concorrenza, ma possono essere stabiliti anche in sede contrattuale, ad esempio in forza dell'art. 24 della norma SIA 118. Una violazione di tali obblighi può comportare conseguenze sia penali sia civili, come ad esempio una diffida o una richiesta di risarcimento, ma anche pene pecuniarie o detentive.

Il **Codice penale** stabilisce quanto segue:

Art. 162 CP

Violazione del segreto di fabbrica o commerciale

Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire, chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

L'obbligo di tutelare il segreto di fabbrica e commerciale è sancito nei suoi tratti generali dal **diritto del lavoro**:

Art. 321a CO

Diligenza e fedeltà

4 Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.

Inoltre, il **diritto della concorrenza** vieta in generale lo sfruttamento non autorizzato delle prestazioni altrui, si tratti o meno di segreti di fabbrica o commerciali:

Art. 5 LCSL

Sfruttamento di una prestazione d'altri

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- a. sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;
- b. sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati;
- c. riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.

Ad integrazione delle tutele previste dalla legge per determinate categorie di segreti, i titolari di tali segreti utilizzano anche i contratti per proteggere il più possibile le informazioni riservate ed impedirne la divulgazione a terzi. Spesso di fatto i contratti riprendono quanto stabilito in merito dalla **norma SIA 118**:

Art. 24 norma SIA 118

Obbligo di fedeltà e diritto d'autore

- 1 Tutti gli atti (per es. documenti di concorso e di esecuzione, piani di ogni genere, disegni esecutivi e calcoli) che il committente, l'imprenditore o i loro incaricati (per es. la direzione dei lavori) si scambiano, come pure le istruzioni e le proposte concernenti l'allestimento del progetto e l'esecuzione dei lavori, possono essere utilizzati dal destinatario sono nell'ambito del contratto. Non li può riutilizzare per scopi propri né metterli a disposizione di terzi non autorizzati. Deve inoltre provvedere affinché questi documenti non siano accessibili a terze persone.
- 2 Se durante la preparazione o l'esecuzione dell'opera una delle parti o un suo incaricato viene a conoscenza di fatti dei quali sa, o deve secondo le circostanze presumere, che l'altra parte o un suo incaricato intendono mantenere rispetto a terzi, essa è tenuta a rispettare il segreto anche dopo l'estinzione del rapporto contrattuale.
- 3 Sono da osservare gli obblighi generali derivanti specialmente dalla legislazione sul diritto d'autore, sui brevetti d'invenzione, sulla protezione dei design (disegni industriali) e sulla concorrenza sleale.

Prime considerazioni

I segreti commerciali ricevuti, i risultati affidati di un dato lavoro e in generale le informazioni riservate richiedono una gestione estremamente attenta.

Esempi pratici

1. Una ditta installatrice e uno studio di progettazione possono scambiarsi online documenti di gara e calcoli tramite l'interfaccia SIA 451 usando le basi di calcolo CPN?

Sì, purché utilizzino interfacce e server sicuri, come quelli forniti da suissetec e dal CRB. Queste soluzioni sicure sono conformi alle norme SIA 451 e 118, che disciplinano espressamente la tutela dei segreti commerciali. La certificazione da parte di suissetec o del CRB è una garanzia di sicurezza. Gli enti che curano i dati CPN, le basi di calcolo e le interfacce assicurano una gestione attenta dei segreti commerciali sui propri server.

2. Una ditta installatrice è autorizzata a inserire su piattaforme online i prezzi netti dei prodotti dei propri fornitori o i calcoli dei propri appaltatori?

Di regola no. I prezzi netti applicati a uno specifico cliente sono segreti commerciali dei relativi fornitori. I calcoli sono segreti commerciali degli appaltatori che li hanno eseguiti. Per fornire tali informazioni occorre richiedere l'esplicito consenso scritto dei rispettivi fornitori e appaltatori.

3. Una ditta installatrice o uno studio di progettazione può inserire su piattaforme online i dati ricevuti per un appalto, come ad esempio capitolati o calcoli?

Di regola no. Calcoli e capitolati sono segreti commerciali del rispettivo installatore o progettista. Bisogna sempre presumere che i dati vengano archiviati e/o analizzati dai gestori delle piattaforme online, o comunque da questi ultimi sfruttati. Secondo l'articolo 24 della norma SIA 118, i destinatari devono provvedere affinché questi documenti non siano accessibili a terze persone. Occorre richiedere l'esplicito consenso scritto dei rispettivi progettisti o installatori.

4. Un'azienda può inserire su server online i dati CPN e delle basi di calcolo suissetec?

No. Le CG di suissetec stabiliscono che i dati CPN e delle basi di calcolo possono essere utilizzati unicamente in soluzioni software ERP certificate.

5. Uno studio di progettazione può inserire i propri capitolati su una piattaforma online di terzi e pretendere che la ditta installatrice vi inserisca a sua volta i propri calcoli?

Sì, a determinate condizioni. Se lo studio di progettazione può garantire che il gestore della piattaforma online non utilizzerà in alcun modo i dati forniti e che li cancellerà dopo l'uso, l'articolo 24 della norma SIA 118 si considera rispettato. Se tuttavia la ditta installatrice inserisce sulla piattaforma segreti commerciali di terzi, come ad es. prezzi netti di prodotti o prezzi e servizi di appaltatori, questi ultimi devono fornire il proprio consenso scritto (vedi esempio pratico 2).



[FIG. 1] Interfacce certificate assicurano uno scambio dati sicuro.

Raccomandazione

A progettisti e installatori, suissetec raccomanda di utilizzare per documenti di gara e calcoli le interfacce ufficiali e certificate a norma SIA 451, nonché i server del CRB, di suissetec e dell'IGH. Si raccomanda in particolare di utilizzare il formato CPN. Questi sistemi consentono processi uniformi, digitali ed efficienti. Allo stesso tempo, le rispettive associazioni assicurano la tutela dei segreti commerciali e degli interessi del settore.

Se invece vengono impiegati tool digitali di fornitori privati, occorre procedere con particolare cautela. Questi fornitori seguono di norma logiche commerciali e si preoccupano principalmente di tutelare la propria posizione legale.

Prima dell'uso è pertanto indispensabile verificare le disposizioni contrattuali in materia di riservatezza. Il fornitore del servizio deve evidenziare con chiarezza in che modo i dati verranno trattati, per quali modelli verranno utilizzati e come verranno protetti.

In caso di dubbi, si consiglia di contattare il Servizio giuridico suissetec. È possibile elaborare informazioni riservate tramite questi sistemi solo dopo che tutte le figure coinvolte (tra cui fornitori, appaltatori, progettisti e gestori delle piattaforme online) hanno stipulato accordi di riservatezza vincolanti.

Si raccomanda alle ditte installatrici e agli studi di progettazione di fornire ai propri collaboratori una formazione dedicata alla gestione dei segreti commerciali. L'obiettivo è comprendere con chiarezza quali informazioni vanno protette, come devono essere protette e con chi possono (eventualmente) essere condivise.

È consentito inserire dati riservati su piattaforme online di fornitori terzi solo previo esplicito consenso scritto della direzione aziendale. Occorre inoltre adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire che le informazioni di soggetti esterni siano sufficientemente protette e non accessibili a terzi.

Ulteriori informazioni

- SIA, norma 451 «Interfaccia per uno scambio dati standardizzato in edilizia» (versione 2026)
- SIA, norma 118 «Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione»

Nota

L'utilizzo di questo promemoria presuppone competenze professionali e va adattato alle concrete circostanze di lavoro. Si declina qualsiasi responsabilità.

Informazioni

Per eventuali domande o richieste di informazioni ulteriori è possibile rivolgersi alla divisione Diritto di suissetec: +41 43 244 73 00, info@suissetec.ch

Autori

Questo promemoria (testi ed elementi grafici) è stato elaborato dalle divisioni Tecnica ed economia aziendale e Diritto di suissetec.

Questo promemoria è stato offerto da: